

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Protezione contro il fumo passivo»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale¹;

esaminata l'iniziativa popolare «Protezione contro il fumo passivo», depositata il 18 maggio 2010²;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 marzo 2011³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 18 maggio 2010 «Protezione contro il fumo passivo» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 118a (nuovo)

Protezione contro il fumo passivo

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione delle persone contro il fumo passivo.

² È vietato fumare in tutti gli spazi chiusi adibiti a luogo di lavoro.

³ È di regola vietato fumare in tutti gli spazi chiusi accessibili al pubblico; la legge stabilisce le eccezioni. Sono accessibili al pubblico in particolare gli spazi chiusi:

- a. delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione;
- b. degli edifici e dei veicoli dei trasporti pubblici;
- c. degli edifici adibiti all'istruzione, allo sport, alla cultura o al tempo libero;
- d. degli edifici del settore sanitario e sociale nonché di quelli adibiti all'esecuzione delle pene.

¹ RS 101

² FF 2010 3654

³ FF 2011 2551

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell'articolo 118a (Protezione contro il fumo passivo)

Al più tardi sei mesi dopo l'accettazione dell'articolo 118a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni di esecuzione dell'articolo 118a capoversi 2 e 3; tali disposizioni si applicano fino all'entrata in vigore delle pertinenti leggi.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.